

## SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI .....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	6
ARTICOLO 3 - ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI .....	6
ARTICOLO 4 - DURATA .....	8
ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA .....	9
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE .....	9
ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY .....	10
ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI .....	11
ARTICOLO 9 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI .....	11
ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE .....	13
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO .....	15
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE .....	19
ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO .....	19
ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI .....	21
ARTICOLO 15 - PENALI .....	23
ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA .....	24
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA .....	24
ARTICOLO 18 - CLAUSOLE SOCIALI .....	26
ARTICOLO 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	27
ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE E RECESSO .....	27
ARTICOLO 21 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO .....	28
ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI .....	31
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	31
ARTICOLO 24 - MARCHI .....	32
ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE .....	32
ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	32
ARTICOLO 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA .....	33
ARTICOLO 28 - INCOMPATIBILITÀ .....	34
ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	34
ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO .....	34
ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	34
ARTICOLO 32 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO .....	38

## SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

### TRA

**Direzione Musei Statali della Città di Roma**, con sede in Lungotevere Castello, 50 00193 Roma, codice fiscale n. 97875230589, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (nel seguito, per brevità, anche **"Concedente"**)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche **"Impresa"** o **"Concessionario"**)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità e anche **"Impresa o "Concessionario"**)

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le **"Parti"**)

### PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* (**"Codice dei Beni Culturali"**), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi di caffetteria e di ristorazione;
- b) l'art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l'affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- c) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip S.p.A. (di seguito anche **"Consip"**), anche quale centrale di



- committenza, per lo svolgimento delle relative procedure e sulla base di apposite convenzioni;
- d) ai fini di quanto previsto dalla precedente lett. c), in data 23 dicembre 2015 Consip S.p.A. ed il Ministero della Cultura (di seguito “**MIC**”) hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l’affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Beni Culturali. Detto Disciplinare è stato oggetto di proroga, in data 11 giugno 2019, e successivamente rinnovato il 21 luglio 2020;
  - e) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione dei servizi oggetto del presente contratto fino all’aggiudicazione definitiva degli stessi;
  - f) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse del MIC - Direzione Musei Statali della Città di Roma per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
  - g) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del Codice, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
  - h) successivamente alla stipula da parte della Concedente, l’Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Concedente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
  - i) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: A020F91D5F;
  - j) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Concedente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - k) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” - **OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema); Allegato “II” - **OFFERTA ECONOMICA** (PEF, Offerta Economica generata dal sistema); Allegato “III” Capitolato Tecnico; Allegato “IV” Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “V” Patto di integrità, *eventuale*, l’Allegato VI, il contratto di avalimento) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
  - l) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
  - m) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G.*



\_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro  
\_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.]

a) valgono le seguenti definizioni:

- per **Concedente** si intende la **Direzione Musei Statali della Città di Roma**.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo. Tali documenti sono disponibili al seguente link: \_\_\_\_\_ **<inserire link>**
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:
  - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
  - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche 'Codice') nonché dai relativi allegati;
  - e) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché, da quelle di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
  - f) dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai servizi di ospitalità al pubblico;
  - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - h) dal Patto di integrità;
  - i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
  - j) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, co. 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'ANAC.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione



## **ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei seguenti servizi:
  - caffetteria/bakery/sala da tea/wine bar con possibilità di consumazione sia al tavolo sia al banco;
  - piccola ristorazione con servizio al tavolo;
  - catering per eventi;da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema), nel Capitolato Tecnico, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati;
2. La Concessione comprende altresì, l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dell'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e del presente contratto.
3. Il luogo di esecuzione del servizio oggetto di concessione è situato a Roma, Lungotevere Castello, 50, all'interno del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo, al secondo piano, negli spazi che si affacciano direttamente sul Centro Storico di Roma e sulla Basilica di San Pietro. I locali saranno consegnati al Concessionario entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto o diverso termine concordato tra le parti, previa redazione di verbale di presa in consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati e il relativo stato di manutenzione, al fine di avviare l'esecuzione dell'allestimento funzionale degli stessi.
4. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_
5. Il Concessionario comunicherà alla Concedente, al momento della stipula del contratto, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile dei Servizi, e di un suo/suoi sostituto/i in caso di assenza, il/i quale/i assume/eranno il ruolo di referente/i per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà/anno deputato/i all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e al presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

## **ARTICOLO 3 - ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario nei giorni ed orari di apertura al pubblico del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo ovvero tutti i giorni dell'anno ad eccezione dei giorni di chiusura istituzionale (1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre) e del giorno di chiusura settimanale (allo stato il lunedì) secondo gli orari indicati ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del Capitolato tecnico. Eventuali modifiche del giorno di chiusura settimanale saranno comunicate dalla Concedente al Concessionario con un anticipo di almeno 72 ore. Il catering per eventi organizzati dal Concessionario potrà svolgersi solo dopo la chiusura dei siti;



2. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione. Con l'accettazione della documentazione di gara, il Concessionario è consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti.
3. Eventuali variazioni dell'orario di apertura del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e passetto di Borgo saranno comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 72 ore. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati, ovvero concordati con la Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale n. 1 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.
4. I servizi dovranno essere avviati, previo allestimento dei locali previsto al precedente art. 2, comma 2, nonché dell'adempimento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine di 60 giorni dalla consegna dei locali medesimi quale attestata dall'apposito Verbale di presa in consegna o diverso termine concordato tra le parti, pena l'applicazione della penale n. 11 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.
5. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale di avvio delle attività con i contenuti e le modalità stabilite nel par. 8.2 del Capitolato Tecnico.
6. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi rispetto al termine di cui al precedente comma 4 per fatto imputabile al Concessionario, la durata della Concessione comincerà comunque a decorrere a partire dal 60° giorno dalla consegna dei locali o diversa data concordata tra le parti e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale è dovuto il canone di cui al successivo articolo 7, fatta salva l'applicazione della penale n. 11 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.
7. Entro la data di avvio delle Attività, il Concessionario dovrà, qualora oggetto di offerta:
  - a. con riferimento alla voce "*Destinazione delle eccedenze alimentari*" di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare l'elenco delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che saranno destinatarie delle eccedenze alimentari, ovvero dei soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari;
  - b. con riferimento alla voce "*Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - a) Prodotti biologici*" di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare l'elenco delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti, in relazione alle categorie olio extravergine di oliva, legumi, cereali, frutta e verdura fresche con esclusione della frutta esotica, con la specifica denominazione di vendita, la documentazione attestante la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende fornitrici, le certificazioni in corso di validità legate alle caratteristiche produttive dei prodotti forniti (prodotti biologici, DOP/IGP), i contratti sottoscritti con le aziende fornitrici da cui emerga l'indicazione sull'origine dei prodotti, le certificazioni rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità attestanti la rintracciabilità dei prodotti dalle quali risulti evidente l'origine del prodotto;
  - c. con riferimento alla voce "*Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - b) Prodotti a km 0 e impatto ambientale del trasporto*" di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema,



presentare l'elenco delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti, in relazione alle categorie olio extravergine di oliva, frutta e verdura fresche con esclusione della frutta esotica, con la specifica denominazione di vendita, la documentazione attestante la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende fornitrici, le certificazioni in corso di validità legate alle caratteristiche produttive dei prodotti forniti (prodotti biologici, DOP/IGP), i contratti sottoscritti con le aziende fornitrici da cui emerga l'indicazione sull'origine dei prodotti, le certificazioni rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità attestanti la rintracciabilità dei prodotti dalle quali risulti evidente l'origine del prodotto; in caso di indisponibilità dei prodotti a km 0 per ragioni indipendenti dalla volontà delle aziende fornitrici (condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali,...) essi saranno sostituiti con prodotti biologici provenienti da aziende fornitrici con sede operativa nelle Regioni confinanti (Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania). In tale ipotesi il Concessionario dovrà dare preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione, documentando le condizioni che hanno portato alla mancata fornitura e ripristinando la fornitura di prodotti a km 0 al venir meno delle condizioni di impedimento. Relativamente ai mezzi utilizzati per la consegna delle merci, qualora offerto presentare l'elenco dei veicoli utilizzati con relativa indicazione di: targa, tipologia di alimentazione (elettrica o ibrida), classe ambientale del veicolo (almeno Euro 6) e copia delle carte di circolazione;

- d. con riferimento alla voce *"Sostenibilità sociale dei prodotti"* di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare all'Amministrazione l'elenco delle aziende fornitrici e dei prodotti provenienti da terreni e beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge n. 109/1996 e ss.m.i. e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con la specifica denominazione di vendita, la documentazione attestante la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende fornitrici e indicazione e ubicazione dei terreni confiscati da cui sono ottenuti, per almeno due prodotti per categoria (pasta, prodotti da forno, conserve/marmellate, biscotti, vini e formaggi). Dovrà altresì essere presentata documentazione, anche tratta dal sito internet istituzionale dell'ente (Comune, Provincia o Regione) da cui risulti la destinazione del terreno confiscato, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
8. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna.
9. La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente. In ogni caso la Concedente potrà quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione





1. La durata della presente concessione è di **48 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio delle attività di cui al precedente art. 3, comma 5.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice. La Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con anticipo di almeno 72 ore, tutte le attività straordinarie del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
3. Nell'ipotesi che il ritardo nell'avvio delle attività oggetto della concessione o la temporanea sospensione della esecuzione delle attività medesime derivi dalla non conformità (accertata dall'Ente competente) dei locali messi a disposizione dalla Concedente, e si rendano necessari interventi di adeguamento degli stessi, il Concessionario provvederà a darne comunicazione alla Concedente.  
Accertata da parte della Concedente l'entità dei suddetti interventi di adeguamento e la conseguente durata della sospensione, la Concedente stessa comunicherà il nuovo termine di scadenza della presente Concessione così come proporzionalmente prorogata. L'importo del canone a favore della Concedente sarà proporzionalmente ridotto in corrispondenza della durata della sospensione.  
Resta fermo che degli eventuali interventi di adeguamento dei locali si farà carico la Concedente salvo diverso accordo tra le parti.
4. Nel caso in cui il ritardo nell'avvio e, comunque, nell'esecuzione dei servizi sia determinato da errori, omissioni, o da ogni altra irregolarità nell'esecuzione dell'allestimento dei locali, dall'adempimento delle pratiche amministrative e/o di ogni altro adempimento necessario allo svolgimento dei Servizi, fatta salva l'applicazione delle rispettive penali nn. 9 e 11 di cui al Capitolato Tecnico, l'Amministrazione si riserva di agire per l'eventuale risarcimento del maggior danno subito e la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e ogni relativo onere sarà posto a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Ai sensi degli artt. 9 e 192 del Codice, qualora dovessero verificarsi eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il concessionario può chiedere la revisione dello stesso nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

#### **ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione



1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

#### ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente articolo 3 comma 7, dovrà versare alla Concedente:
  - a. un **canone fisso annuo** di importo pari ad Euro\_\_\_\_\_;
  - b. una **royalty pari al \_\_\_\_ %** sul monte incassi (al netto di IVA), derivante dai servizi oggetto di concessione (il monte incassi è costituito dalla sommatoria delle ricevute, degli scontrini, delle fatture emesse).
  - c. una **royalty pari al \_\_\_\_ %** (*royalty di cui al punto b) incrementata di 5 punti percentuali*) sul monte incassi (al netto di IVA), derivante dai servizi di catering (il monte incassi è costituito dalla sommatoria delle ricevute, degli scontrini, delle fatture emesse).
2. Fermo quanto previsto al comma precedente: i) il pagamento del canone di concessione, di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere effettuato in rate semestrali anticipate, da versare, nel conto corrente che sarà indicato dalla Concedente, entro il quinto giorno lavorativo del primo mese del semestre di riferimento - ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo; ii) il pagamento della royalty, di cui alla lettera b) del comma 1, dovrà essere effettuato in rate semestrali posticipate, da versare, nel conto corrente che sarà indicato dalla Concedente, entro il giorno 15 del primo mese successivo al semestre della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo; iii) il pagamento della royalty, di cui alla lettera c) del comma 1 dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'evento stesso, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo;
3. Il canone di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
4. Contestualmente al versamento della royalty, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione una nota contenente il dettaglio delle ricevute, degli scontrini, delle fatture emesse o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso emessi nel semestre di riferimento, con l'indicazione degli introiti, al netto di IVA, di competenza della Concedente e sui quali è applicata la royalty, pena l'applicazione della penale n. 13 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.
5. Dell'avvenuto pagamento del canone e della royalty, sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e della royalty dovuta, oltre agli



interessi, troverà applicazione la penale n. 12 del Capitolato Tecnico secondo le modalità previste al successivo articolo 15.

6. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto alla Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Concedente.

#### **ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI**

1. È ad esclusivo ed integrale carico del Concessionario l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti.
2. L'allestimento e le forniture di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato Tecnico e all'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) o a quanto diversamente concordato con l'Amministrazione.
3. L'allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere avviati immediatamente dopo la presa in consegna dei locali di cui al precedente articolo 2 ed ultimati nei 60 giorni successivi o diverso termine concordato tra le parti, ai fini dell'avvio dell'attività commerciale.
4. Ritardi superiori al termine di cui al precedente comma 3 daranno luogo all'applicazione della penale n. 11 del Capitolato Tecnico secondo le modalità di cui al successivo articolo 15 del presente contratto.
5. L'insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

#### **ARTICOLO 9 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema).
2. Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento e l'offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.



3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità.
4. Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso la sede del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.
5. Il Concessionario è tenuto, altresì, a mantenere nel massimo ordine e decoro e in perfetta pulizia i locali e gli spazi oggetto di Concessione e i relativi impianti, macchinari, attrezzature, arredi, rivestimenti, infissi, pareti e vetrate, nonché le stoviglie, il vasellame, la posateria e la biancheria, e tutto quanto necessario all'espletamento del servizio. Il Concessionario dovrà quindi provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.  
Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.
6. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori dislocati esternamente ai locali e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
7. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli spazi del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dello stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Concedente, degli spazi del Museo e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
8. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate.
9. Il Concessionario si impegna ad applicare sconti in convenzione del 15% ai prezzi di listino per i dipendenti dell'Amministrazione, per i quali sarà consentito l'utilizzo di tutti i buoni pasto in uso presso l'Amministrazione, sia elettronici che cartacei.
10. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini.
11. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.



#### **ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL applicabile, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.
4. In caso di organizzazione di eventi, da effettuarsi solo dopo la chiusura dei siti, il Concessionario dovrà avvalersi, per il servizio di vigilanza non armata, di personale dipendente del Ministero (Cfr. paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico), che dovrà essere remunerato in conto terzi secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti e circolari emessi dal Ministero della Cultura.
5. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 15 giorni solari dalla comunicazione via pec da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione della penale n. 3 del Capitolato Tecnico, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
7. Il Responsabile dei Servizi sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta



organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.

8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile dei Servizi, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno del Concessionario ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Concessionario e la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente.
9. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Gestore del Contratto.
10. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17.
11. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
12. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
13. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui all'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema).



14. È altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti e la Concedente ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
15. Nelle fasce orarie di massima attività dell'esercizio, dovrà essere garantita la contemporanea presenza e l'operatività in esercizio, nel numero e nella tipologia, dei dipendenti risultanti dal progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema).
16. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
17. All'interno del Verbale di avvio delle Attività, il Concessionario dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, la retribuzione lorda annua, i certificati di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo ove applicabile, il Manuale di Autocontrollo redatto in conformità al Reg. CE n. 852/2004.
18. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al precedente comma, il Responsabile dei Servizi dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite mail, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla variazione e tale modifica dovrà essere recepita all'interno della sezione "aggiornamenti" del verbale di avvio.
19. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:

- a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
- b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
- c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;





- d) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
- f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;
- g) provvedere all'avvio dei servizi comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna dei locali o diverso termine concordato tra le parti di cui al precedente articolo 2;
- h) provvedere tempestivamente al pagamento del canone e della royalty di concessione secondo le tempistiche e le modalità di cui al precedente art. 7;
- i) garantire la formazione del personale ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico;
- j) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
- k) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;
- l) dotare, a proprie spese, i locali in concessione degli arredi, attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
- m) provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico;
- n) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;
- o) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali, secondo le cadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
- p) adeguare il servizio ai mutamenti di orario del Museo che dovessero intervenire;
- q) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche ove intervenuta nelle more dell'esecuzione del presente contratto;
- r) concordare, nel corso della concessione, eventuali modalità di esibizioni occasionali di marchi terzi in caso di eventi o circostanze particolari;
- s) pubblicizzare, a propria cura e spese, i servizi oggetto della concessione (secondo quanto offerto alla voce *Promozione dei locali e attività di marketing* della Relazione Tecnica);
- t) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;





- u) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- v) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze (elettriche, telefoniche etc.) relative ai locali messi a disposizione dalla Concedente e necessari allo svolgimento dei servizi in concessione, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
- w) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
- x) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
- y) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
- z) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS ed altri sistemi simili;
- aa) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi e i servizi di ristorazione nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;
- bb) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- cc) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante *"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*;
- dd) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
- ee) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- ff) non vendere tabacchi;
- gg) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- hh) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ii) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- jj) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- kk) fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;



- II) in corso di esecuzione contrattuale, su richiesta dell'Amministrazione e sulla base di quanto indicato dal Concessionario in gara in sede di **OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema):
- con riferimento alla voce *"Destinazione delle eccedenze alimentari"* di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare all'Amministrazione la documentazione attestante il buon esito della destinazione delle eccedenze alimentari ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 16 della L. 166/2016;
  - con riferimento alla voce *"Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - a) Prodotti biologici"* di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di avvio delle attività) delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti con le specifiche di cui all'art. 3 comma 7 del presente contratto;
  - con riferimento alla voce *"Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti - b) Prodotti a km 0 e impatto ambientale del trasporto"* di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di avvio delle attività) delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti, con le specifiche di cui all'art. 3 comma 10 del presente contratto e con indicazione puntuale delle eventuali sostituzioni con prodotti biologici; relativamente ai mezzi utilizzati per la consegna delle merci, presentare l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di stipula) dei veicoli utilizzati con le specifiche di cui all'art. 3 comma 7 del presente contratto;
  - con riferimento alla voce *"Sostenibilità sociale dei prodotti"* di cui all'Offerta tecnica generata dal sistema, presentare all'Amministrazione l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di avvio delle attività) delle aziende fornitrici e dei prodotti provenienti da terreni e beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge n. 109/1996 e ss.m.i. e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con le specifiche di cui all'art. 3 comma 7 del presente contratto.
6. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Il Fornitore è tenuto, entro il termine del presente contratto, ad inviare alla Concedente una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, con cui si attesti l'adempimento agli impegni assunti in sede di partecipazione rispetto alla clausola per le pari opportunità generazionali, di genere e generazionale e di inclusività di cui all'art. 57, comma 1 del Codice o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.
8. **<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>**: ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa



ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE**

1. La Concedente è tenuta a:
  - a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
  - b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
  - c) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura del Museo e tutte le attività straordinarie del medesimo Museo che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.

#### **ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO**

***[se il fornitore non ha dichiarato di fare ricorso al subappalto, inserire:]***

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Concessionario non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Concessionario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

***[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:]***

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.
  2. Il subappalto sarà regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera.
1. L'Impresa si impegna a depositare presso la Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii)



dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

2. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Concedente dell'intervenuta risoluzione.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Concedente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Concedente revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.La Concedente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Concedente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare alla Concedente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.



9. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
11. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
12. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.
13. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Concedente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Concessionario si obbliga a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Concedente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. Tutta la documentazione inerente la richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
19. La Concedente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

#### **ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione



1. In corso di esecuzione del Contratto la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione per gli adempimenti di competenza.  
Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Le verifiche in ordine al livello qualitativo del servizio e al rispetto da parte del concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, verranno svolte con le scadenze e le modalità indicate al capitolo 11 del Capitolato Tecnico.
4. Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità in corso di esecuzione, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione della penale n. 16 di cui al Capitolato tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..
6. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell'allestimento dei locali funzionale all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, la Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e dal presente contratto.
7. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'**OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione della penale n. 9 del Capitolato Tecnico e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.
8. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14 al Codice.
11. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri minimi ambientali previsti



nel ed in conformità al Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.

12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
13. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

#### **ARTICOLO 15 - PENALI**

1. La qualità del servizio erogato sarà valutata, tenendo conto dell'indicatore di soddisfazione rilevato trimestralmente secondo le formule di cui al Capitolato Tecnico, a decorrere dall'avvio dei servizi.
2. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità del servizio è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente applicando le formule indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, la Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
7. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore della concessione come risultante dal PEF presentato dal Concessionario, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.





9. Nell'ipotesi in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione del servizio, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, fermo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato 24.3 del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità della Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 17 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto

#### **ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva secondo quanto previsto al paragrafo 24.2 del Disciplinare di gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte del Concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
3. La garanzia definitiva è unica, di importo pari a \_\_\_\_\_ e con durata complessiva di 4 anni salvo quanto previsto nell'allegato 12 al Disciplinare di gara.  
<In alternativa, il Concessionario si è avvalso della facoltà di presentare una garanzia definitiva di durata pari a 2 anni decorrente dalla stipula del contratto e una successiva garanzia di durata biennale (per una durata complessiva pari a 4 anni), con obbligo di mantenerne la validità senza soluzione di continuità. Il valore delle predette garanzie deve





essere pari al valore complessivo della garanzia quadriennale rapportato al periodo di riferimento (2 anni per la prima, 2 per la seconda). A seguito del rinnovo, il Concessionario dovrà consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l'originale o la copia della garanzia recanti l'autentica notarile della firma, dei poteri e della qualifica dei soggetti che la sottoscrivono per conto del garante, pena l'escussione della garanzia, la risoluzione della concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all'articolo 124 del D. Lgs. n. 36/2023. Resta inteso che l'importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. Il Concessionario, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente>.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto. Resta fermo quanto previsto nell'allegato 12 al Disciplinare di gara.

4. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
5. In particolare, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
8. La Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario, subordinatamente alla consegna, da parte del



Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Tale documento è emesso con periodicità annuale dalla Concedente e riporta il resoconto delle verifiche di conformità svolte con esito positivo. Il Concessionario dovrà inviare alla Concedente, per conoscenza, la comunicazione inoltrata al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo. La Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario e al Garante un'integrazione in caso di errore.

10. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
11. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice .
12. Il Concessionario si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 18 - CLAUSOLE SOCIALI**

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo contraddistinto dal codice alfanumerico unico H05Y *<o altro ritenuto equivalente>*.
2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del Contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, a garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, eventualmente assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, nel rispetto del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo contraddistinto dal codice alfanumerico unico H05Y *<o altro ritenuto equivalente>* e del Piano di assorbimento presentato dal Fornitore.
3. La Committente monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
4. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente, con cadenza semestrale, nonché al termine del Contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti con il Piano di assorbimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.
6. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le



persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi del par. 9 del Disciplinare di gara, il Concessionario è tenuto:

- ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 20% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età);
- ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 20% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione femminile;
- ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 10% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.

#### **ARTICOLO 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 36/2023 la Concedente può dichiarare risolta la concessione se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
  - a) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
  - b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
  - c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è stato violato uno degli obblighi incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che la stazione appaltante ha aggiudicato la concessione senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del



concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Nei predetti casi la parte inadempiente deve corrispondere un indennizzo in favore dell'altra, pari al 3 per cento del valore della concessione, come risultante dal piano economico-finanziario allegato al Capitolato Tecnico di gara (appendice n. 4), rapportato agli anni residui di gestione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Concedente può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190 comma 4 del Codice. In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti:
  - a) Il valore delle attività di allestimento realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbiano ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
  - b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
  - c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 3 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario così come offerto dal Concessionario, rapportato agli anni residui di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.
5. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 3.
6. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

## **ARTICOLO 21 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;
  - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del



D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) in caso di violazione del Patto di Integrità;
- g) in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
- h) nel caso in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di concessione;
- i) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Durata" "Canone e royalty", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Clausole Sociali", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 -Codice Etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza", "Trattamento dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- 3. La Concedente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Concessionario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e; 2) del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Concedente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa



all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

4. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al precedente art. 20 comma 2 del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al precedente art. 20 comma 2 del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 190 del Codice.



## **ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

## **ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo e dei locali oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.





#### **ARTICOLO 24 - MARCHI**

1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della concessione, il logotipo presentato in **OFFERTA TECNICA** (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal sistema) ed eventualmente modificato su richiesta della concedente prima dell'avvio dei servizi, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i locali ed i servizi oggetto del presente contratto.
2. L'uso del marchio d'impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dalla Concedente.
3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, la Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con la Concedente.

#### **ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle soluzioni realizzate dal Fornitore, il Concessionario manleverà e terrà indenne la Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico.





bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di



organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Concedente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

#### **ARTICOLO 28 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Concedente, la stessa comunica al Concessionario l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 30 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione



1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 29, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero della Cultura o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. ; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti.



6. Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
7. Il Concessionario prende atto che la Concedente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Concedente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
8. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
10. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Concessionario dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente, potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
11. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Concessionario.
12. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato.



In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

*eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:* **ART. 24 – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ove non venga concordato con il Concessionario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Concedente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Concessionario all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

**ART. 25 FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Concessionario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 15 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 21. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Concessionario avrà l'obbligo di comunicare alla Concedente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione



che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Concedente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Concedente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Concedente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Concedente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Concedente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Concedente recedere dal contratto.

#### ARTICOLO 32 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Concedente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del CCT è pari a 3. La Concedente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

Roma lì \_\_\_\_\_

La Concedente  
Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_  
Certificatore: \_\_\_\_\_  
Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Il Concessionario  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_  
Certificatore: \_\_\_\_\_  
Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione



Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Concessionario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Concessionario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Canone di concessione e royalty;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico della Concedente;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 17 - Garanzia definitiva;

Articolo 18 - Clausole sociale;

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 20 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente;

Articolo 21 - Risoluzione per inadempimento del concessionario;

Articolo 22 - Recesso;

Articolo 23 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 27 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 28 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 31 - Foro esclusivo;

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali;

Il Concessionario/L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo - ID 2705

Schema di Contratto di Concessione

